

STATUTO DI APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita una Associazione di promozione sociale “APS Tradizioni e Sapori di Noiatri” (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale”.

APS Tradizioni e Sapori di Noiatri è un’associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Lariano (RM) -00076, in Via Napoli 14.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Lariano (RM) non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L’Associazione è autonoma, democratica, libera, apartitica/apolitica ed aconfessionale/laica, costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale (di cui all’articolo 5, lettera a. del DGLS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000) nel pieno rispetto della libertà e delle dignità della persona.

L’Associazione ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini.

Art. 3 – ATTIVITA’ SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità, l’Associazione svolge a favore dei propri



soci, le seguenti attività:

- a) Promozione e valorizzazione della cultura enogastronomica sia locale che nazionale;
- b) Organizzazione e gestione di attività ricreativo-culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Organizzazione di eventi, spettacoli, fiere e tutto quello che concerne l'attività dello spettacolo anche con somministrazione di bevande e alimenti;
- d) Attività atte a contribuire allo sviluppo di attività formative dell'uomo-cittadino;
- e) Attività volte al miglioramento e all'incremento delle locali tradizioni e di incentivo a crearne di nuove;
- f) Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere:

- a) L'incontro intergenerazionale e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) Interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possano diventare causa di emarginazione e isolamento;
- c) Attività ricreativo-culturali in favore dei cittadini quali organizzazione di feste, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno della sede sociale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle



attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge,

anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e

strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella

relazione di missione. A titolo esemplificativo l'Associazione:

-Può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività dell'APS, sotto

qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione

al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del

disposto legislativo;

-Può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice

del Terzo Settore;

-Valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di

orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, attraverso iniziative di

formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici;

-Promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del

volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di

volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed

incoraggiamento. In tal caso:

1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite.

2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o

nell'ambito di collaborazioni e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarsi per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, a tal proposito:

-Possono associarsi all'associazione tutte le persone senza distinzione di nazionalità, di sesso, di età, di lingua, di religione, di razza, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e si impegnino a partecipare alle attività sociali dell'Associazione osservando lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

-Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato;

-Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Revisori dell'Associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo fatta al richiedente;

-L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto;

-Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione; -

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 Settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 Dicembre dell'anno successivo;

-I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;

-Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16;

-La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a) Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) Di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
- d) Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- e) Di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali;



	f) all'elettorato attivo e passivo (tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative);	
	I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento,	
	all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.	
	Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La qualifica di socio si perde per: Dimissioni volontarie o decesso; Decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale; Esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:	
	-Un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità ed i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;	
	-L'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali;	
	La perdita di qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa; Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento;	
	Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto ne sul patrimonio dell'Associazione ne riva lsa alcuna sulla quota associativa da lui versata.	
	Art. 7 – ORGANI SOCIALI	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	• L'Assemblea dei Soci	
	6	



- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- I Settori Operativi
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di inadempimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, dal Segretario o dal Vicepresidente. Le stesse modalità nel caso sia il Segretario ad avere impedimenti.

-La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

-Possono essere eletti alle cariche tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative;

-Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-Le cariche sociali sono gratuite ed i componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge ed ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione; Essa è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso; L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e/o comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, mail, messaggio, ecc); La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4; Essa è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente; Ciascun componente dell'Assemblea può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16.

Le votazioni sono palesi, tranne che per l'elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti l'esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il minore d'età;

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; Essa ha i seguenti compiti:

- a) Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b) Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 16;

- c) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- g) Approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
- h) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- i) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- j) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- k) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo;
- l) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa, è



composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di

XXX componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci;

-Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili

per un massimo di tre mandati consecutivi;

-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno

quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga

necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da

trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi

i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia

richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente

ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione; Le riunioni sono

valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono

validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

Presidente;

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e

straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle

finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal

presente Statuto;

b) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le

altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;

c) Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed

esclusione di cui al precedente articolo 6;

d) Predisporre il bilancio d'esercizio – nelle norme previste dall'articolo

13 del Codice del Terzo Settore – e, se previsto, il bilancio sociale,



da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

f) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti

pubblici e privati;

g) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di

propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e

di urgenza;

h) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o

sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento

in caso di impedimento del Presidente. E' nominato Vice Presidente

il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i

componenti del Consiglio Direttivo;

b) Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione

delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e

della tenuta dei libri sociali;

c) Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della

associazione, e della predisposizione del bilancio;

d) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere accorpate nel

caso in cui il numero di associati sia inferiore a 30.

La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza,

dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica

di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono

presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di mancanza contemporanea di più della metà dei propri componenti; In tal caso il Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori, e convoca tempestivamente un'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di tre mandati consecutivi. Esso è il legale rappresentante a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali; Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni; Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati, dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.

In caso di somma necessità e urgenza, il Presidente assume provvedimenti di

competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendosi a ratifica nella prima riunione successiva; Esso può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. E' formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali; Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvederà alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo tramite un nuovo componente scelto fra gli associati, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica; Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Il Collegio partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa, il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti; Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e su rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al



Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione;

Art. 12 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione – costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad esso appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi dei soci;
- b) Contributi del Comune di Lariano (RM);
- c) Contributi da privati;
- d) Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni

pubbliche e private, finalizzate esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività e progetti;

e) Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività

generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;

f) Contributi da organismi nazionali;

g) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario, in

deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le

loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli

accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati alla

“APS Madonna del Buon Consiglio” nei termini di legge;

h) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da

quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo

Settore;

i) Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del

Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni;

Art. 14 – BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

L’esercizio dell’attività va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, il Consiglio

Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, entro il 30

Giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale,

rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora

ricorrano i rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente,

qualora ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il

bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei

Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del

Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell’adunanza

dell'Assemblea dei Soci. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché di proporsi quale candidato.

Art. 16 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nell'elezione degli organi sociali;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla

deroga dei requisiti di età e residenza;

f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente

e loro ratifica;

g) Modalità di relazione dell'APS con le nuove generazioni e/o con le altre APS

del territorio cittadino;

h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le

modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;

i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio

Direttivo e del Collegio dei Revisori;

j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con

l'Associazione per la gestione della stessa;

k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art.30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i.,

l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti

dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art.30,

comma 5, d.lgs. 117 cit. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei

conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di

cui all'art.31, comma 1, del decreto legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i.,

semprché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti

dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la

nomina di distinto Organo.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO



Per disciplinare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto da presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge del 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme:

Giovannini Massimo

Casentini Gianmarco

Mattoccia Massimo

Canini Mauro

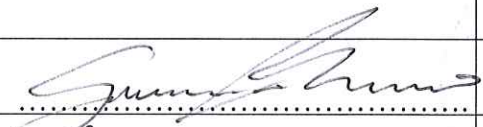
Bencivenga Mirco

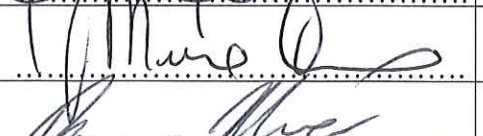
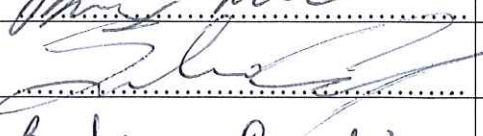
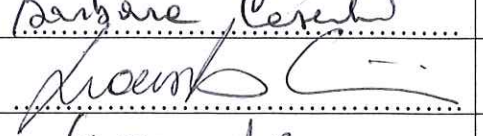
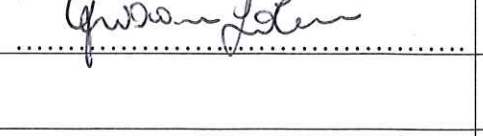
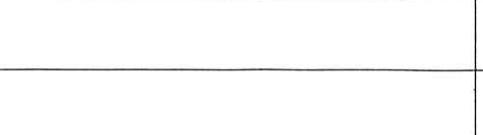
Siciliano Giuseppe

Casentini Barbara

Canini Leonardo

Giovannini Lorenzo


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

